

Sanatoria sui 730 precompilati

Niente sanzioni per sostituti d'imposta, Caf e contribuenti per ritardi lievi nella trasmissione oppure errato invio dei dati e delle certificazioni uniche

Sanatoria sulle sanzioni per errato invio del 730 precompilato. Sostituti d'imposta, Caf e contribuenti saranno sollevati dall'onere dell'esborso pecuniario per l'anno 2015 in caso di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati e delle Certificazioni uniche all'Agenzia delle Entrate per la definizione del modello 730. È questo il contenuto di uno degli emendamenti del Governo presentati ieri al disegno di legge di Stabilità 2016.

Grigolon a pag. 38

LEGGE DI STABILITÀ 2016/ Resta punita la mancata presentazione

Errori 730, sanzioni ko

I sostituti non pagheranno gli sbagli 2015

DI GLORIA GRIGOLON

Stop alle sanzioni per errato invio del 730 precompilato. Sostituti d'imposta, Caf e contribuenti saranno sollevati dal rischio dell'onere dell'esborso pecuniario per l'anno 2015 in caso di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati e delle Certificazioni uniche all'Agenzia delle Entrate per la definizione del modello 730. Questo, alla luce del fatto che dovrà essere riconosciuto il carattere sperimentale del primo anno d'applicazione della dichiarazione precompilata. L'applicazione delle sanzioni slitta dunque al 2016. Nessun trattamento di favore, invece, in caso di indebite fruizioni di detrazioni o di omessa trasmissione delle informazioni, per le quali permane l'onere pecuniario.

È questo il contenuto di uno degli emendamenti del Governo presentati ieri alla legge di Stabilità 2016, che da fiato ai professionisti, riconoscendo il carattere sperimentale della misura.

Carattere sperimentale. L'introduzione della dichiarazione precompilata a partire dall'anno 2015 (e relativa all'anno d'imposta 2014) ha vincolato gli intermediari del fisco a nuovi adeguamenti procedurali. Essendo anno di sperimentazione, l'Agenzia aveva già predisposto che esclusivamente per il 2015 fosse ancora possibile per i sostituti d'imposta l'invio delle certificazioni dei redditi calcolate tramite modello cartaceo, imponendo invece che la mancata presentazione della stessa o l'errore in fase di verifica fosse punito tramite sanzione pecuniaria. Un adempimento che presen-

ti lieve tardività nell'invio o errori di trasmissione dei dati non sarà punibile per il primo anno d'applicazione, ammesso che l'errore non abbia determinato un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Dati sanitari, spese funebri e università. Con l'emendamento risultano invece confermati gli obblighi in capo alle strutture sanitarie e i medici che dall'anno d'imposta 2015 dovranno inviare tramite Sistema tessera sanitaria le indicazioni relative alle prestazioni erogate ai clienti che non abbiano esplicitamente presentato il proprio diniego all'invio. La decorrenza per le casse sanitarie che dovranno inoltrare ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata le informazioni relative alle spese funebri e ai costi

di frequenza universitari è esplicitamente fissata «a partire dall'anno d'imposta 2015». Si ricordi che la legge di Stabilità 2016 ha apporato modifiche in materia di detrazioni. Nella dichiarazione precompilata potrà essere detratto fino ad un massimo di 1.550 euro del totale delle spese funebri.

A detrarre potranno essere non solo i parenti del de cuius che hanno sostenuto la spesa, ma chiunque si assuma l'onere dell'esborso.

Relativamente alle spese per frequenza di corsi universitari, con la legge di Stabilità si è previsto che per gli atenei non statali la detraibilità massima sia parificata a quella degli istituti non privati e che vari a seconda delle facoltà (secondo decreto del Ministero dell'istruzione da emanarsi entro il 31 dicembre).